

„ sì se mai per avventura venisse introdotta alcun Vettolaro non Sagomato, e Bollato, dovrà senza veruna eccezione sottostare al Pagamento del doppio Dazio, nè gli sarà mai permesso d'uscire dalla Città, se non ridotto prima alla prescritta Sagoma, e Bollo.

„ IV. E perche è pur troppo ragionevole il credere, che siano corse delle artifiziose frodi ne' Vettolari anco Sagomati, e Bollati, così per colpa d'infedeltà nel Ministro Bolladore, come per colpa di malizia ne' Proprietarj, dovranno a cadauna Porta della Città dalli *Presentini di Finanza* essere custodite in tante Bacchette di ferro bollate col Pubblico Impronto, le giuste misure raccolte già, e spiegate nel Proclama approvato dal Senato li 8. Aprile 1752. con dette misure nel momento, che saranno per uscire dalle Porte li Vettolari vuoti potrà farsi con verità, e facilità dalli *Presentini* suddetti il loro incontro, e di quelli che fossero rilevati vizianti, ed eccedenti, dovrà esser da' medesimi per ordine della *Regia Intendenza Provinciale* praticato il fermo, onde in seguito assicurata alla Giustizia della verità della colpa, sia in ogni caso proceduto criminalmente contro il Colpevole Bollatore, dichiarati essi Vettolari eccedenti, e vizianti di Contrabbando, e soggetti all'irremissibil